

Un commento all'Atto Camera n. 857 Per la correzione delle pensioni retributive

di Nicola C. Salerno | www.reforming.it

A un po' di mesi della sua prima formulazione, è tornata in questi giorni in discussione parlamentare la proposta "Damiano-Polverini" (DP) per la correzione delle pensioni retributive e della quota retributiva delle pensioni miste. Tale correzione serve a rendere possibile il pensionamento flessibile, per rispettare il più possibile le scelte individuali (i.e. se e quando lasciare il lavoro) chiedendo in cambio un gesto di responsabilità: accettare assegni corretti in funzione della "precocità" con cui si desidera accedere alla pensione. Regole flessibili aiutano anche il naturale *turnover* sul mercato del lavoro, particolarmente importante in momenti di difficoltà occupazionale per i giovani. Sarebbe una misura di *liaison* tra politiche del *welfare* e politiche del lavoro.

La proposta "Damiano-Polverini"

La proposta DP (*cf.* allegato) ha il pregio di tentare una soluzione semplice per il ricalcolo delle pensioni retributive. Il pensionamento diviene possibile nella finestra d'età 62-70 anni, con la condizione di almeno 35 anni di anzianità contributiva. La tabella allegata alla proposta fa presumere - in assenza di una vera e propria relazione tecnica di accompagnamento - che l'età anagrafica dei 66 anni sia individuata come *standard*: chi si pensiona a 66 anni ha accesso, indipendentemente dall'anzianità contributiva, alla pensione piena, senza ricalcolo. Chi si pensiona prima dei 66 anni deve accettare una riduzione percentuale che varia in base all'anzianità contributiva. Parallelamente, chi si pensiona dopo i 66 anni merita un aumento percentuale.

Queste regole, come le altre che tentano di affermare (o ricostruire *ex-post*) una logica di neutralità attuariale ("chi più contribuisce più riceve"), oltre a permettere il pensionamento flessibile veicolano anche incentivi al prolungamento volontario delle carriere (o, più in generale, al posticipo della data di decorrenza della pensione). In realtà, i due aspetti sono connessi: gli incentivi intrinseci al posticipo responsabilizzano il singolo cittadino/lavoratore; è lui che può scegliere ma che accetta anche le conseguenze in termini di importo della pensione.

La proposta DP ha, però, anche due aspetti poco chiari o insoddisfacenti¹:

- Qual è la logica che presiede al calcolo di riduzioni e premi al variare di età e anzianità? È difficile dedurlo dai numeri, anche perché per i posticipi dopo i 66 anni i premi restano invariati al variare dell'anzianità contributiva;

¹ O almeno così pare in assenza di una vera e propria relazione tecnica di accompagnamento.

- Di difficile lettura, poi, è il comma secondo dell'articolo 1 (l'articolo unico), che chiede che sia dapprima calcolato l'importo massimo della pensione conseguibile a requisiti pieni, per poi applicare a questo importo massimo la riduzione proposta in tabella.

Da un lato, fornire la *ratio* finanziaria alla base di abbattimenti e premi è importante. Serve a dare trasparenza alla proposta e alla successiva eventuale riforma. Soprattutto su tematiche sensibili come quelle del lavoro e della previdenza, meno "arbitrarietà" c'è (ancorché rivolta a buon fine) nella scelta dei parametri delle riforme, meglio è per tutto il percorso legislativo.

Dall'altro lato, non è ovvio immaginare come, all'interno delle regole retributive, si possa calcolare l'importo massimo conseguibile se si soddisfacessero i requisiti pieni. Bisognerebbe fare almeno una ipotesi sulla dinamica della retribuzione annua lorda e una sulla dinamica inflativa (o deflativa di questi tempi), entrambe coinvolte nel calcolo della retribuzione pensionabile e della pensione. Se è vero che non sarebbero coinvolti orizzonti di tempo troppo lunghi (si tratterebbe degli anni che separano le caratteristiche effettive del pensionando da quelle corrispondenti ai requisiti massimi, 5-6 anni al più), è altresì vero che meno ipotesi è necessario fare meglio è. Le ipotesi vanno giustificate e anche declinate per l'eventuale casistica rilevante (non tutte le progressioni di carriera avvengono allo stesso, per esempio).

Insomma, convince poco il passaggio attraverso il calcolo di quella che sarebbe stata la pensione ottenibile raggiungendo il massimo dei requisiti. Ma, di là da questo, convince poco anche che si debba prima calcolare una pensione teorica più elevata con dei requisiti più alti che non si sono maturati, per poi applicare a questo importo gli abbattimenti/premi. La realtà che si ha di fronte è un po' diversa: per le proprietà intrinseche del criterio di calcolo retributivo, è la pensione vera e propria - quella effettivamente maturata, non del calcolo ipotetico - che necessita di esser ridimensionata quando il pensionamento avviene in maniera "precoce", ossia a età ancora relativamente giovani o con insufficiente anzianità. È direttamente su questa pensione, quella effettiva e realmente calcolabile, che andrebbero applicati gli abbattimenti (o i premi, in caso di significativo posticipo dell'accesso alla pensione).

Una proposta alternativa: la proposta "Reforming"

Qui si avanza una proposta alternativa, che ricalca a grandi linee la proposta *DP* ma che segue una logica diversa per graduare abbattimenti e premi. Si tratta della terza proposta di ricomputo delle pensioni retributive avanzata da Reforming²:


- Si fissano i livelli ritenuti standard per l'età di pensionamento e per l'anzianità contributiva. Sono questi i requisiti desiderabili o pieni per l'accesso alla pensione. Si fa l'ipotesi che i valori siano 66 per l'età (come in *DP*) e 41 per l'anzianità;


² Le altre due sono disponibili su sito web www.reforming.it.

— Si calcola il minor valore tra:

- (a) gli anni che mancano alla anzianità di 41 e
- (b) gli anni che mancano alla vecchiaia di 66

	35	36	37	38	39	40	41
62	-4.00	-4.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00
63	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00
64	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-1.00	0.00
65	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00
66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
68	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
69	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
70	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00

anzianità standard 

età standard 

— Nell'esempio proposto, i valori sono interi, sia per gli *standard* (66, 41) sia per gli scarti dagli *standard*. Tutti i calcoli potrebbero essere reimpostati in termini mensili;

— Gli anni mancanti al raggiungimento del requisito *standard* (o età o anzianità, il più vicino dei due) possono essere “acquistati” direttamente dal cittadino pensionando, rinunciando a farli valere come anni di anzianità nel calcolo della pensione retributiva (o della quota retributiva di pensione mista). Corrispondentemente, gli anni in più rispetto allo *standard* vengono riconosciuti nel calcolo della pensione retributiva

Esempio 1

età:	62 anni
anzianità:	35 anni
all'anzianità piena di 41 anni mancano:	6 anni
all'età piena di 66 anni mancano:	4 anni
col calcolo retributivo <i>tout court</i> , la pensione sarebbe:	$2\% * 35 * retr_pens$
applicando la regola proposta, la pensione diverrebbe:	$2\% * (35-4) * retr_pens$
il fattore di abbattimento sarebbe:	11,4%
ci si può pensionare a (65, 35) accettando questo abbattimento	

Esempio 2

età:	67 anni
anzianità:	38 anni
all'anzianità piena di 41 anni mancano:	2 anni
l'età piena di 66 anni è stata superata di:	1 anno
col calcolo retributivo <i>tout court</i> , la pensione sarebbe:	$2\% * 38 * retr_pens$
applicando la regola proposta, la pensione diverrebbe:	$2\% * (38+1) * retr_pens$
il fattore di premio sarebbe:	2,6%
chi si pensiona a (67, 38) ottiene questo premio	

La grandezza *retr_pens* è la retribuzione pensionabile calcolata al momento in cui il lavoratore interrompe l'attività lavorativa e la contribuzione. Si tratta di una grandezza effettiva che non necessita di ipotesi per il suo calcolo;

- Applicando questa ratio si ottiene la seguente tabella di abbattimenti e premi da applicare alle pensioni retributive e alle quote retributive di pensioni miste:

	35	36	37	38	39	40	41
62	-11.4%	-11.1%	-10.8%	-7.9%	-5.1%	-2.5%	0.0%
63	-8.6%	-8.3%	-8.1%	-7.9%	-5.1%	-2.5%	0.0%
64	-5.7%	-5.6%	-5.4%	-5.3%	-5.1%	-2.5%	0.0%
65	-2.9%	-2.8%	-2.7%	-2.6%	-2.6%	-2.5%	0.0%
66	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
67	2.9%	2.8%	2.7%	2.6%	2.6%	2.5%	0.0%
68	5.7%	5.6%	5.4%	5.3%	5.1%	5.0%	0.0%
69	8.6%	8.3%	8.1%	7.9%	7.7%	7.5%	0.0%
70	11.4%	11.1%	10.8%	10.5%	10.3%	10.0%	0.0%

- Oltre che cella per cella (con intestazioni di riga e colonna che indicano i requisiti effettivi posseduti dal pensionando), la tabella può essere letta anche in due modalità dinamiche. Nella prima modalità, se un lavoratore decide di prolungare il lavoro e la contribuzione, in tabella la sua posizione si muove su una “traiettoria” diagonale lungo la quale aumentano sia l’età che l’anzianità:

	35	36	37	38	39	40	41
62	-11.4%	-11.1%	-10.8%	-7.9%	-5.1%	-2.5%	0.0%
63	-8.6%	-8.3%	-8.1%	-7.9%	-5.1%	-2.5%	0.0%
64	-5.7%	-5.6%	-5.4%	-5.3%	-5.1%	-2.5%	0.0%
65	-2.9%	-2.8%	-2.7%	-2.6%	-2.6%	-2.5%	0.0%
66	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
67	2.9%	2.8%	2.7%	2.6%	2.6%	2.5%	0.0%
68	5.7%	5.6%	5.4%	5.3%	5.1%	5.0%	0.0%
69	8.6%	8.3%	8.1%	7.9%	7.7%	7.5%	0.0%
70	11.4%	11.1%	10.8%	10.5%	10.3%	10.0%	0.0%

In questo modo, il lavoratore ha accesso, di anno in anno, a miglioramenti di abbattimenti/premi più rapidi che se la traiettoria fosse solo verticale;

- Nella seconda modalità, se un lavoratore decide di lasciare il lavoro e di fermare la contribuzione, ma contemporaneamente anche di posticipare la decorrenza della pensione, in tabella la sua posizione si muove su una traiettoria verticale lungo la quale aumenta solo l’età mentre l’anzianità contributiva resta invariata:

	35	36	37	38	39	40	41
62	-11.4%	-11.1%	-10.8%	-7.9%	-5.1%	-2.5%	0.0%
63	-8.6%	-8.3%	-8.1%	-7.9%	-5.1%	-2.5%	0.0%
64	-5.7%	-5.6%	-5.4%	-5.3%	-5.1%	-2.5%	0.0%
65	-2.9%	-2.8%	-2.7%	-2.6%	-2.6%	-2.5%	0.0%
66	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
67	2.9%	2.8%	2.7%	2.6%	2.6%	2.5%	0.0%
68	5.7%	5.6%	5.4%	5.3%	5.1%	5.0%	0.0%
69	8.6%	8.3%	8.1%	7.9%	7.7%	7.5%	0.0%
70	11.4%	11.1%	10.8%	10.5%	10.3%	10.0%	0.0%

In questo modo, il lavoratore ha accesso, di anno in anno, a miglioramenti di abbattimenti/premi un po' più lenti che se la "traiettoria" fosse diagonale;

- Ai fini della lettura in modalità verticale (la seconda) potrebbe risultare insoddisfacente che, a parità di anzianità contributiva, ci siano casi in cui il fattore di abbattimento/premio non vari al variare dell'età. Per esempio, con 39 anni di anzianità, se si chiede che la pensione decorra dall'età di 62 anni, si deve accettare un abbattimento del 5,1%, che è lo stesso abbattimento che si applicherebbe se la pensione decorresse dai 63 e dai 64 anni. Questo inconveniente dipende dal fatto che, con 39 anni di anzianità, il più vicino requisito pieno per il pensionamento (41 di anzianità) dista 2 anni sia a 62 anni di età che a 63 e 64. Lo *standard*, in altri termini, dista sempre 2 anni. Si può rimediare sostituendo, a ogni valore che ne ripete uno precedente, il valor medio di stesso e del valore relativo alla stessa età anagrafica ma con un anno in più di anzianità³

	35	36	37	38	39	40	41
62	-11.4%	-11.1%	-10.8%	-7.9%	-5.1%	-2.5%	0.0%
63	-8.6%	-8.3%	-8.1%	-6.5%	-3.8%	-1.3%	0.0%
64	-5.7%	-5.6%	-5.4%	-5.3%	-2.5%	-0.6%	0.0%
65	-2.9%	-2.8%	-2.7%	-2.6%	-2.6%	-0.3%	0.0%
66	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
67	2.9%	2.8%	2.7%	2.6%	2.5%	3.8%	0.0%
68	5.7%	5.6%	5.4%	5.3%	5.1%	5.0%	0.0%
69	8.6%	8.3%	8.1%	7.9%	7.7%	7.5%	0.0%
70	11.4%	11.1%	10.8%	10.5%	10.3%	10.0%	0.0%

La tabella qui sopra evidenzia in grigio i valori corretti in modo tale che sia lungo traiettorie diagonali sia lungo traiettorie verticali l'avvicinamento ai requisiti pieni generi sempre o abbattimenti decrescenti con continuità o premi crescenti con continuità. Questa continuità di variazione è parte della coerenza interna del metodo di ricalcolo proposto per pensioni e quote di pensioni retributive;

La tabella con valori corretti può essere adottata come riferimento finale per abbattimenti e premi, sia caso per caso (cella per cella), sia lungo traiettorie verticali, sia lungo traiettorie diagonali. Nell'esempio proposto per la quantificazione, gli *standard* corrispondenti a requisiti pieni sono 66 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva (gli stessi adottati da DP). La scelta di questi valori non è ovviamente vincolante; la quantificazione può essere ripetuta a partire da *standard* diversi, quelli ritenuti quelli più opportuni a ricreare proporzioni ragionevoli e sostenibili tra la porzione attiva della vita umana e la porzione che può rimanere non attiva non attiva e percepire pensione.

³ Più facile a farsi che a descriversi. In pratica, al valore che si ripete due o più volte, si sostituisce la media tra se stesso e il valore che gli sta accanto a destra.

Conclusioni

La metodica migliore per correggere in senso attuariale pensioni e quote di pensioni retributive - e così rendere fattibile il pensionamento flessibile in un intervallo di età - è il ricalcolo contributivo integrale. È operazione laboriosa, perché implica la ricostruzione di tutta la storia contributiva individuale, il calcolo del montante virtuale dei contributi e la sua trasformazione in rendita a seconda della vita attesa al momento della domanda di decorrenza della pensione (esattamente come per le pensioni contributive post Legge n. 335-1995). Non sempre la ricostruzione della storia contributiva individuale è possibile, non sempre è contenuta in una stessa banca dati.

La proposta “Damiano-Polverini” sceglie un approccio più semplice e percorribile. Individua delle percentuali di correzione della pensione. Quanto più distante il lavoratore è dall’età *standard* o dall’anzianità *standard* per il pensionamento, tanto maggiori sono gli abbattimenti che deve accettare se vuole pensionarsi subito. Parallelamente, quanto più il lavoratore oltrepassa gli *standard*, tanto più è premiato con incrementi della pensione. Lo sforzo importante di questa proposta è, tuttavia, ridimensionato da due aspetti insoddisfacenti: **(a)** non è ben chiaro come siano calcolati i coefficienti di abbattimento/premio, in mancanza anche di una vera e propria relazione tecnica che valga anche come valutazione di impatto; **(b)** i coefficienti sono applicati, non già alla pensione che si otterrebbe se ci si potesse pensionare con le regole retributive *tout court* senza ricalcoli (la pensione vera e propria), ma a quella che sarebbe stata la pensione se si fossero raggiunti i requisiti massimi o pieni (il valor massimo teorico della pensione).

In questo scritto si prospetta una soluzione alternativa, che rimane nel solco tracciato dalla meritevole proposta “Damiano-Polverini” ma che, nel contempo, prova a evitarne le criticità:

1. Si individuano un’età anagrafica *standard* e una anzianità contributiva *standard*;
2. Si definisce distanza dallo *standard*, o *gap_da_standard*, il minor valore tra la distanza dell’età effettiva dall’età *standard* e la distanza dell’anzianità effettiva dall’anzianità *standard*;
3. Se il lavoratore sta al di sotto dello *standard*, per andare in pensione può “acquistare” gli anni che gli mancano rinunciando ad altrettanti anni di anzianità già maturati e valorizzati secondo la sua retribuzione pensionabile al momento della cessazione del lavoro e della contribuzione;
4. Se il lavoratore sta al di sopra dello *standard*, gli anni in più gli vengono accreditati come altrettanti anni di anzianità, che si aggiungono a quelli effettivamente maturati e vengono valorizzati, come gli altri che già ha, secondo la sua retribuzione pensionabile al momento della cessazione del lavoro e della contribuzione.

In sintesi, se la formula retributiva della pensione prevede che la pensione prima del correttivo, *pensione_ante*, sia

$$pensione_ante = 2\% * anzianità_maturata * retr_pens$$

allora la pensione corretta, *pensione_post*, diviene

$$pensione_post = 2\% * (anzianità_maturata + gap_da_standard) * retr_pens$$

dove: *gap_da_standard* è il numero di anni necessario ad allinearsi allo *standard*, con segno negativo se si è al di sotto dello *standard* e segno positivo se si è al di sopra dello *standard*; *anzianità_maturata* è l'anzianità effettivamente maturata al momento in cui si cessa l'attività lavorativa e la contribuzione; *retr_pens* è la retribuzione pensionabile calcolata al momento in cui si cessa l'attività lavorativa e la contribuzione.

Di fatto, questa regola di correzione è, se si vuole, talmente semplice da risultare banale: equivale ad aumentare o diminuire gli anni di anzianità utili al calcolo della pensione, aggiungendo o sottraendo gli anni che mancano per soddisfare lo *standard*

Se ci si vuol pensionare x anni prima dello *standard* si deve rinunciare a x anni di anzianità; se ci si pensiona x anni dopo lo *standard* si guadagnano x anni di anzianità. La retribuzione pensionabile, *retr_pens*, che serve per valorizzare l'anzianità, è sempre quella vera, effettivamente calcolabile al momento in cui il lavoratore decide di cessare l'attività di lavoro e la contribuzione.

Se lo *standard* di età anagrafica è 66 e lo *standard* di anzianità contributiva è 41, questa riportata qui di seguito è la tabella dei correttivi da applicare per ogni combinazione di età-anzianità:

Tabella dei correttivi % da applicare alle pensioni e alle quote di pensioni retributive

	35	36	37	38	39	40	41
62	-11.4%	-11.1%	-10.8%	-7.9%	-5.1%	-2.5%	0.0%
63	-8.6%	-8.3%	-8.1%	-6.5%	-3.8%	-1.3%	0.0%
64	-5.7%	-5.6%	-5.4%	-5.3%	-2.5%	-0.6%	0.0%
65	-2.9%	-2.8%	-2.7%	-2.6%	-2.6%	-0.3%	0.0%
66	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
67	2.9%	2.8%	2.7%	2.6%	2.5%	3.8%	0.0%
68	5.7%	5.6%	5.4%	5.3%	5.1%	5.0%	0.0%
69	8.6%	8.3%	8.1%	7.9%	7.7%	7.5%	0.0%
70	11.4%	11.1%	10.8%	10.5%	10.3%	10.0%	0.0%

La quantificazione può essere ripetuta a partire da *standard* diversi, quelli ritenuti quelli più opportuni a ricreare proporzioni ragionevoli e sostenibili tra la porzione attiva della vita umana e la porzione non attiva in cui si ha accesso alla pensione.

Ai fini della discussione parlamentare del Progetto di Legge “Damiano-Polverini”, si propone che, fermo restandone l’approccio, la regola per quantificare i correttivi da applicare alle pensioni e alle quote di pensioni retributive possa essere quella descritta in questa RN, con annessa tabella di coefficienti di abbattimento e di premio. Nulla esclude che, in fase applicativa, la tabella sia utilizzata in maniera asimmetrica, e si considerino solo i coefficienti negativi per correggere al ribasso, mentre restino invariate agli importi originari le pensioni che in linea teorica meriterebbero un aumento premiale. L’applicazione asimmetrica permetterebbe di salvaguardare meglio le esigenze di contenimento della spesa, nel frattempo permettendo flessibilità di uscita dal lavoro e di accesso alla pensione a partire da 62 anni di età e 35 anni di contribuzione.

Ncs
www.reforming.it
e-mail: nicola.salerno@tin.it
twitter: [nicolacsalerno](https://twitter.com/nicolacsalerno)
+39 347 - 90.23.927

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 2).

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
62	-8	-7,7	-7,3	-6,9	-6	-3
63	-6	-5,7	-5,3	-4,9	-4	-2
64	-4	-3,7	-3,3	-2,9	-2	-1
65	-2	-1,7	-1,3	-0,9	-0,5	-0,3
66	0	0	0	0	0	0
67	+2	+2	+2	+2	+2	+2
68	+4	+4	+4	+4	+4	+4
69	+6	+6	+6	+6	+6	+6
70	+8	+8	+8	+8	+8	+8

Ncs
www.reforming.it
 e-mail: nicola.salerno@tin.it
 twitter: [nicolacsalerno](https://twitter.com/nicolacsalerno)
 +39 347 - 90.23.927